



ORDINANZA SINDACALE

Data	Ordinanza N°	Registro P. Sindaco	Categoria	Classe	Fascicolo
14 Febbraio 2008	35 / P.I ^A				

Oggetto: Limitazioni e divieti alla vendita per asporto di alimenti e bevande contenuti in involucri durante lo svolgimento della processione dei Misteri.

IL SINDACO

Premesso che in occasione delle festività pasquali si terrà in città, nei giorni 21 e 22 Marzo, la tradizionale processione dei Misteri, manifestazione particolarmente sentita dall'intera cittadinanza;

Che durante tale periodo si prevede la presenza di un numero rilevante di turisti;

Che tale massiccia presenza impone la necessità di approntare adeguate misure atte a garantire la sicurezza e la pubblica incolumità a tutti coloro che arriveranno a Trapani per assistere alla processione mantenendo in efficiente stato di decoro la città anche mediante l'adozione di misure necessarie a sopprimere fenomeni di vandalismo;

Che all'uopo sono stati predisposti opportuni piani di intervento potenziando i servizi igienico sanitari al fine di mantenere pulita la città;

Che la pulizia e la manutenzione ordinaria degli immobili comunali e specificatamente delle vie cittadine può rientrare nell'ampia sfera dei servizi pubblici in quanto sono finalizzate a "consentire condizioni di decoro, fruibilità ed agibilità dei beni immobili, connotando il servizio pubblico nel rapporto di strumentalità intercorrente tra le attività svolte a favore dell'ente l'attività di diretta erogazione dei servizi in favore della collettività sottostante da parte degli uffici medesimi; rapporto che consente di qualificare anche le prime attività in chiave di servizio pubblico;

Considerato che uno dei fattori di maggiore criticità connesso all'inquinamento ambientale consiste nell'abbandono ai margini delle vie cittadine degli involucri di vetro e/o di materiale plastico contenenti le bibite e gli alimenti consumati dagli avventori dei pubblici esercizi, oltre che di pericolo alla pubblica incolumità ove si consideri che la frantumazione degli stessi per effetto del traffico veicolare risulta oltremodo pericolosa ai pedoni;

Valutato che la circostanza di cui sopra, se non prontamente repressa, anche in concomitanza di un adeguato servizio di pulizia, comporta delle conseguenze dirette ed immediate sulla salute e l'igiene pubblica sia per gli operatori del settore che per la cittadinanza, determinando una situazione di degrado ambientale, per la notevole affluenza di pubblico che si prevede durante la manifestazione in questione;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno vietare, dalle ore 12,00 del giorno 21 Marzo 2008 alla ore 16,00 del 22/03/2008 periodo di svolgimento della manifestazione, la vendita di alimenti e bevande di qualsiasi genere contenute in involucri di qualsiasi materiale (bottiglie di vetro, plastica lattine etc.) per asporto effettuata dagli esercenti in possesso di autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi della Legge n. 287 del 25/08/1991 rimanendo consentita la somministrazione degli stessi alimenti e bevande di qualsiasi genere mediante mescita e/o somministrazione diretta;

Ritenuto che le ragioni sopra indicate costituiscano motivi di interesse pubblico richiedendo un immediato intervento che ne giustifica e legittima, ai sensi dell'art. 54 del D. lgs. 267/200, le limitazioni e i divieti che con la presente ordinanza si adottano;



ORDINANZA SINDACALE

Data	Ordinanza N°	Registro P. Sindaco	Categoria	Classe	Fascicolo
14 Febbraio 2008	35 / P.I^				

Visto l'art. 54, commi 2 e 3 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 il quale stabilisce che il Sindaco adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.R.EE.LL.;

per le motivazioni espresse in premessa;

ORDINA

E' vietata la vendita di alimenti e bevande di qualsiasi genere contenute in involucri di qualsiasi materiale (bottiglie di vetro, plastica lattine etc.) per asporto effettuata dagli esercenti in possesso di autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi della Legge n. 287 del 25/08/1991 dalle ore 12,00 del giorno 21 Marzo 2008 alla ore 16,00 del 22 Marzo 2008 periodo di svolgimento della Processione dei Misteri;

In caso di inosservanza delle limitazioni e dei divieti di cui alla presente ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa da euro 516,46 a euro 2.582,28 e le eventuali sanzioni accessorie, ferme restando le sanzioni penali ove il fatto costituisca reato;

Ordina a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Il Comando Polizia Municipale in attuazione del controllo sancito dalla presente Ordinanza costituirà un gruppo eventualmente formato anche da altri componenti delle Forze dell'Ordine con il compito prioritario ed esclusivo di sanzionare gli illeciti evidenziatisi.

Dell'attività svolta dovrà essere formulata apposita relazione.

Il Dirigente
F.to Dott. Francesco Guarano

IL SINDACO
F.to Avv. Girolamo Fazio